

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3529

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASATI, BIANCHINI, FERRARI BRUNO, AMALFITANO,
ANDREOLI, BALESTRACCI, BARUFFI, BORRA, BORRI,
BUONOCORE, CAFARELLI, CARELLI, COSTA SILVIA,
LATTERI, MASTELLA, MENSORIO, MICHELINI, ORSE-
NIGO, PORTATADINO, RICCI, TESINI, VITI, ZANIBONI**

Presentata il 17 gennaio 1989

**Riconoscimento di funzioni professionali in esclusiva
per i professionisti iscritti all'albo dei ragionieri e
periti commerciali**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il codice civile dispone che l'esercizio di determinate professioni intellettuali sia regolato dalla legge a tutela dell'interesse pubblico ed a garanzia del possesso, da parte dei professionisti, di determinati requisiti soggettivi ed oggettivi.

Dispone altresì che, sotto la vigilanza dello Stato, tali requisiti siano accertati e costantemente verificati dai relativi ordini professionali, al fine di assicurare al cittadino o all'ente utilizzatore delle prestazioni professionali le necessarie garanzie in merito alla competenza tecnica ed alla correttezza morale del professionista.

Ma l'attenzione così chiaramente posta dal codice civile alla tutela dell'interesse

pubblico in campo di esercizio di professioni intellettuali rischia di essere vanificata se non si introducono nell'ordinamento norme volte ad eliminare o scoraggiare il fenomeno di coloro i quali, al di fuori degli ordini professionali, privi di obblighi e regole di comportamento e senza reali verifiche della loro competenza tecnica, offrono al cittadino le loro prestazioni in regime di libera concorrenza con i professionisti collegiati.

Il fenomeno dell'abusivismo grave e sentito in tutte le professioni assume caratteristiche peculiari e particolarmente preoccupanti nel campo delle prestazioni tipiche della professione del ragioniere e perito commerciale, regolata dal decreto

del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953.

Quella del ragioniere commercialista (insieme con quella del dottore commercialista), infatti, è l'unica professione in Italia non assistita da alcuna esclusiva e ciò in attuazione della legge delega 28 dicembre 1952, n. 3060.

Poiché la previsione di particolari funzioni professionali in esclusiva è oggi la necessaria premessa ad una azione volta a limitare l'abusivismo, la presente proposta di legge si fa carico di proporre una chiara regolamentazione della materia anche prima di procedere alla generale riforma dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale.

Un'efficace lotta all'abusivismo infatti ed una ordinata delimitazione dei campi di esercizio della professione, anche con riferimento a professioni aventi contenuto analogo, rappresentano un passaggio obbligato sulla strada di una revisione complessiva dell'ordinamento e di un suo adeguamento alle nuove ed accresciute esigenze.

Per le citate considerazioni la presente proposta di legge intende anticipare l'approvazione di una parte dell'articolo 2 della proposta di legge n. 1545, recante « Nuove norme sull'ordinamento della professione di ragioniere commercialista » che, a sua volta, riprende la proposta di legge n. 2173 della IX legislatura, decaduta per lo scioglimento anticipato delle Camere.

Nel merito della proposta, occorre sottolineare che non si tratta di richiedere nuove funzioni o di instaurare barriere corporativistiche: nelle ipotesi contemplate nella presente proposta di legge ri-

sultano infatti costantemente implicati gli interessi della collettività piuttosto che quelli di singole aziende o di singoli operatori economici. Ed appare oltremodo opportuno che tali interessi generali siano tutelati dall'esclusivo esercizio di tali funzioni da parte dei professionisti la cui preparazione sia garantita e verificata attraverso la loro iscrizione ad un albo quale quello dei ragionieri commercialisti che nella recente storia economica aziendale ha avuto tanta rilevanza.

Le funzioni per le quali è prevista la esclusiva si riferiscono essenzialmente ad attività per le quali si deve prevedere una assoluta difesa dei diritti dei terzi.

Infatti, in attesa che il Parlamento recepisca le direttive CEE appare doveroso anticipare norme che vadano a tutelare la collettività attraverso una più qualificata azione di controllo nell'ambito delle società attraverso la previsione della presidenza dei collegi sindacali da parte di ragionieri professionisti iscritti agli albi.

Analoghe garanzie vengono previste dalla proposta di legge anche per le varie funzioni economico-aziendali con le procedure concorsuali e comunque inerenti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Di significativa rilevanza è la previsione della certificazione e l'autenticazione delle firme dei contribuenti apposte sulla documentazione destinata agli uffici fiscali offrendo alla pubblica amministrazione la certezza della provenienza e al contribuente la tranquillità di una corretta compilazione, quanto meno formale, dei documenti predisposti.

Per quanto sopra illustrato, onorevoli colleghi, vi invito ad approvare la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 1 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — (*Oggetto della professione*).

1. Al ragioniere iscritto all'albo dei ragionieri e periti commerciali è riconosciuta specifica competenza tecnica e giuridica in economia aziendale ed in tutte le materie contabili, economiche, finanziarie, tributarie ed amministrative.

2. Rientrano nell'oggetto della professione del ragioniere — che le esercita in via esclusiva, insieme alle altre categorie professionali per le quali ciò sia previsto dai rispettivi ordinamenti — le seguenti competenze:

a) l'organizzazione di società, di imprese, di aziende e di enti;

b) l'assistenza e la consulenza nella costituzione, amministrazione, liquidazione, trasformazione, fusione, concentrazione e scorporo di società, di imprese, di aziende e di enti; la sistemazione, la ristrutturazione e la riconversione di aziende;

c) la formazione dei piani contabili, la consulenza e l'assistenza in materia contabile nonché il riordinamento di contabilità;

d) la formazione dei bilanci e le indagini relative alla conformità di essi alle scritture e alle norme di legge, la certificazione e revisione dei bilanci, le ispezioni e le revisioni amministrative e contabili;

e) l'amministrazione e la liquidazione di patrimoni, di singoli beni e di diritti; nonché la liquidazione di società;

f) la custodia e la conservazione di aziende, di patrimoni, di beni e di diritti in qualsiasi stato giuridico;

g) la valutazione di aziende, di patrimoni, di beni e di diritti, nonché le perizie relative;

h) la sistemazione di interessi ed in particolare il regolamento di rapporti tra terzi, fra coeredi nonché l'attività di curatela nell'ambito delle successioni e dei beni di interdetti, inabilitati, minori e assenti;

i) gli arbitrati e gli arbitraggi, i regolamenti e le liquidazioni di avarie comuni e particolari di tutti i sinistri in genere;

l) la consulenza e l'assistenza nella trattazione, nella redazione e nella stipulazione di contratti e nelle relative vertenze;

m) la consulenza, l'assistenza, la rappresentanza ed il patrocinio in materia tributaria e valutaria;

n) la consulenza e l'assistenza in materia di lavoro e previdenza sociale;

o) le funzioni di sindaco e di revisore di società, di enti pubblici e privati;

p) la consulenza e l'assistenza in materia di finanziamenti in genere e di contributi agevolativi;

q) le funzioni di curatore fallimentare, di commissario giudiziale e liquidatore nelle procedure di concordato, di commissario governativo delle società cooperative, di amministratore e di liquidatore nominati dall'autorità giudiziaria al di fuori dei casi di cui all'articolo 2409 del codice civile;

r) la consulenza e l'assistenza del debitore, del creditore, del curatore e del liquidatore — anche davanti all'autorità giudiziaria — nelle procedure di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordati stragiudiziali, di cessione dei beni ai creditori e di ogni altra sistemazione liberatoria del debitore;

s) l'autenticazione degli estratti dei libri sociali e delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie e dalla legislazione in materia di lavoro subordinato anche quali mezzi di prova scritta ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile;

t) l'autenticazione delle firme nei casi di nomina a cariche sociali e per il deposito di atti societari sia presso i tribunali che le Camere di commercio nonché l'autenticazione delle firme apposte sugli atti destinati agli uffici finanziari;

u) la revisione e la certificazione dei bilanci in tutti i casi di revisione e certificazione diversi da quelli attualmente previsti come obbligatori ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216.

3. Sono di esclusiva competenza del ragioniere:

a) la presidenza del collegio sindacale delle società con capitale non inferiore a lire dieci miliardi o soggette per legge a certificazione dei propri bilanci, sempreché il ragioniere abbia anche il requisito richiesto dall'articolo 2398 del codice civile, nonché la presidenza del collegio dei revisori dei conti delle aziende pubbliche;

b) la valutazione di aziende quando svolta nell'interesse e per incarico di pubbliche amministrazioni;

c) le funzioni di commissario giudiziale nelle procedure di amministrazione controllata;

d) le funzioni di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;

e) le funzioni di sequestratario di aziende commerciali;

f) le funzioni di ispettore e amministratore giudiziario nei casi previsti dall'articolo 2409 del codice civile;

g) le funzioni di perito e di consulente tecnico del giudice in materie di competenza del ragioniere.

4. Le attribuzioni di cui al presente articolo non pregiudicano l'esercizio di ogni altra attività rientrante nell'oggetto della professione, quale la carica di liquidatore di società, l'amministrazione di condomini, la partecipazione a comitati di sorveglianza e di vigilanza ai sensi di legge speciali.

5. L'autorità giudiziaria, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, devono affidare gli incarichi relativi alle attività di cui sopra agli iscritti negli albi dei ragionieri, salvo che si tratti di incarichi che per legge rientrino anche nella competenza di iscritti in altre categorie professionali, o che l'amministrazione pubblica conferisca per legge ai propri dipendenti. Se l'incarico viene affidato a persone diverse da quelle indicate, nel provvedimento di nomina devono essere espressi dettagliatamente i particolari motivi di scelta a pena di nullità ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 1 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, è aggiunto il seguente:

« ART. 1-bis. — (*Estensione di sanzioni*).

1. Al ragioniere iscritto all'albo dei ragionieri e periti commerciali spetta il titolo di "ragioniere commercialista". Le sanzioni previste dalla legge e applicabili all'utilizzo abusivo del titolo professionale di ragioniere commercialista sono applicabili anche all'uso improprio ai fini professionali della parola "commercialista", da sola o accompagnata da altre parole ».

ART. 3.

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le funzioni e gli incarichi di cui al comma 2 dell'articolo 1 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale come sostituito dalla presente legge,

non decadono e mantengono le funzioni e gli incarichi fino alla scadenza di essi; chi, inoltre, alla data di entrata in vigore della presente legge esercita le funzioni di cui alla lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 1 del citato ordinamento, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, può essere rieletto.